



news e informative

## EFFETTI ESPANSIVI PER IL VINCOLO DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA SOLUZIONE INTERPRETATIVA CONDIVISA IN SEDE DI RISPOSTA AGLI INTERPELLI

**La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8740/2021**, si pronuncia per l'effetto espansivo del vincolo dell'Amministrazione finanziaria alla soluzione interpretativa condivisa in sede di risposta agli interpelli: non limitatamente al richiedente, ma *“in relazione all'atteggiarsi e alla struttura della fattispecie impositiva, nonché all'allocazione dei relativi obblighi”*, anche alla generalità dei contribuenti. La pronuncia, va detto subito onde temperare gli entusiasmi, riguardando la vertenza l'applicazione di un'aliquota Iva in una certa misura, piuttosto che nella misura ordinaria, ha risentito del condizionamento della contraddizione di fondo cui avrebbe condotto una diversa conclusione.

Aliquota al 10% per l'istante e aliquota in altra misura per gli altri contribuenti che avessero ceduto lo stesso bene dell'istante?

L'articolo 11, L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 2016, contiene la disciplina rivista e completa in materia di diritto d'interpello. Il contribuente può interpellare l'Amministrazione finanziaria in casistiche specifiche: applicazione delle disposizioni tributarie, quando sussistano condizioni di obiettiva incertezza (interpretativa sulle disposizioni e di sussunzione di specifiche fattispecie nelle norme di riferimento); sussistenza delle condizioni e valutazione dell'idoneità degli elementi probatori richiesti dalla Legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti; applicazione della disciplina sull'abuso del diritto a una specifica fattispecie. Nel primo caso, l'Amministrazione finanziaria risponde nel termine di 90 giorni, nel secondo e nel terzo caso l'Amministrazione finanziaria risponde nel termine di 120 giorni. Le condizioni di obiettiva incertezza ricorrono, secondo le indicazioni normative, quando l'Amministrazione finanziaria non abbia già fornito compiutamente la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati (circolari, risoluzioni, etc.). Le risposte alle istanze di interpello, oltre a essere trasmesse all'interessato, vengono pubblicate in forma di circolare o di risoluzione nei casi in cui i quesiti siano risultati ricorrenti o riguardino norme di recente approvazione o mai in precedenza fatte oggetto di chiarimenti ufficiali o interessino fattispecie affrontate in modo non uniforme dagli uffici territoriali o, comunque, si presentino d'interesse generale.

Il contribuente, inoltre, interpella l'Amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie antielusive, di limitazione di deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, per dimostrare che nella particolare fattispecie non possono manifestarsi effetti elusivi, mantenendo la possibilità, in caso in cui non sia stata resa risposta favorevole, di rendere la dimostrazione successivamente, in sede amministrativa e anche contenziosa. L'Amministrazione finanziaria risponde nel termine di 120 giorni. Nella valutazione delle tempistiche occorre tener conto del fatto che la presentazione dell'istanza di interpello non influisce sulle scadenze tributarie né sulla decorrenza dei termini decadenziali, oltre a non determinare interruzione o sospensione degli ordinari termini di prescrizione.

Gli effetti della presentazione dell'istanza di interpello, conseguenti all'ottenimento di una risposta scritta e motivata oppure al silenzio opposto dall'Amministrazione finanziaria, che equivale a una condivisione della soluzione prospettata da parte privata, consistono nel vincolo a carico di ogni organo della Amministrazione finanziaria di rispettare, limitatamente al richiedente, per la questione oggetto dell'istanza nonché per i

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia  
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108  
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it  
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA  
Nr. 22156-01



comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, l'orientamento espresso. Significa che atti impositivi o sanzionatori in cui venissero manifestate pretese fiscali e/o irrogate sanzioni discostandosi dalle conclusioni della risposta sono nulli. Tuttavia, la risposta non è irretrattabile, giacché l'Amministrazione finanziaria può rettificare la soluzione interpretativa, pur con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante.

Nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici di piazza Cavour, una società era stata raggiunta da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate aveva esaminato un'operazione di cessione di moduli fotovoltaici per riprendere a tassazione il differenziale tra aliquota ordinaria e aliquota agevolata al 10% applicata dal contribuente. La CTP aveva annullato l'avviso, così come la CTR, a conferma della decisione di *primae curae*, aveva rigettato il gravame frapposto da parte pubblica valorizzando l'elemento della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata al 10%, prevista per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica, come peraltro risultante dalle soluzioni interpretative condivise da parte pubblica in risposta a interPELLI pubblicati. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione per dolersi della violazione o falsa applicazione degli articoli 10 e 11, L. 212/2000, rispettivamente in punto di tutela dell'affidamento e buona fede nonché di disciplina delle istanze di interpello, in cui sarebbe incorso il secondo giudice laddove aveva riconosciuto l'applicazione dell'aliquota agevolata anche in virtù del contenuto di risposte a precedenti interPELLI e, quindi, in definitiva dell'effetto vincolante riconosciuto a tali risposte pubblicate. Secondo la tesi erariale, infatti, la circostanza della presentazione delle istanze di interpello a opera di contribuenti diversi da quello raggiunto dall'atto impositivo impugnato comportava l'insussistenza del vincolo dell'Amministrazione finanziaria di rispettare l'orientamento espresso per la questione oggetto dell'istanza, giacché tale vincolo avrebbe effetto limitatamente al richiedente, come recita testualmente la norma. La Suprema Corte non nega che l'articolo 11, comma 3, L. 212/2000, si esprima nel senso dell'espansione del vincolo limitata all'istante, ma osserva come: *“tale efficacia vincolante, pur non trovando applicazione, in via generale, in relazione a casi analoghi relativi a soggetti diversi dall'interpellante, può, ad avviso di questo Collegio, estendersi anche a soggetti, diversi da quest'ultimo, che, in relazione all'atteggiarsi e alla struttura della fattispecie impositiva, nonché all'allocatione dei relativi obblighi, sono indissolubilmente legati alla questione investita dall'interpello (e della relativa risoluzione o circolare dell'Amministrazione); una siffatta situazione ricorre nel caso in esame, in cui la questione oggetto dell'interpello interessa l'individuazione dell'aliquota Iva applicabile a un'operazione di cessione di beni, in considerazione della idoneità del contenuto della risposta dell'Amministrazione a interessare sia il cedente, sia il cessionario, avuto riguardo al modularsi degli obblighi di fatturazione, di versamento dell'imposta e di rivalsa dell'imposta applicata; infatti, l'individuazione della corretta aliquota Iva in risposta a un interpello avanzato da uno dei soggetti parte di una determinata operazione non consente una diversa valutazione del dato nei confronti dell'altro contraente”*.

Brescia, 22 aprile 2021

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)